



COMUNE DI INDUNO OLONA

**REGOLAMENTO**  
**DELLE ATTIVITA' FUNEBRI,**  
**CIMITERIALI, NECROSCOPICHE E DI**  
**POLIZIA MORTUARIA**

(Approvato con deliberazione C.C. n.16 del 15.04.2009)

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag.	5
Art. 2	Definizioni	pag.	5
Art. 3	Competenze	pag.	7
Art. 4	Atti a disposizione del pubblico	pag.	8

### TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 5	Denuncia delle cause di morte	pag.	8
Art. 6	Accertamento di morte	pag.	9
Art. 7	Morte in conseguenza di reato	pag.	9
Art. 8	Rinvenimento di cadaveri o resti umani	pag.	9

### TITOLO III – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9	Periodo ordinario di osservazione	pag.	9
Art.10	Periodo di osservazione cautelativo	pag.	10
Art.11	Periodo di osservazione ridotto	pag.	10
Art.12	Posizione del corpo in osservazione	pag.	10
Art.13	Deposito di osservazione	pag.	10
Art.14	Camera mortuaria	pag.	10
Art.15	Sale per il commiato	pag.	11
Art.16	Cadaveri a disposizione della scienza	pag.	11

### TITOLO IV – ATTIVITA' FUNEBRE E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.17	Attività Funebre	pag.	12
Art.18	Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative	pag.	12
Art.19	Trasporto funebre	pag.	13
Art.20	Modalità dei trasporti e percorso	pag.	14
Art.21	Trasporto di salme	pag.	14
Art.22	Morti per malattie infettive o portatrici di radioattività	pag.	14
Art.23	Caratteristiche dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse	pag.	15
Art.24	Trasporti per e da altri Comuni	pag.	15

**TITOLO V – DISPOSIZIONI SUL CIMITERO COMUNALE E SUI SERVIZI CIMITERIALI**

Art.25	Ubicazione del cimitero	pag.	16
Art.26	Mansioni del custode	pag.	16
Art.27	Ricevimento di cadaveri e resti	pag.	17
Art.28	Ordine e manutenzione	pag.	17
Art.29	Conservazione del registro	pag.	17
Art.30	Apertura e chiusura	pag.	18
Art.31	Prescrizioni e divieti	pag.	18
Art.32	Norme per i visitatori	pag.	18
Art.33	Contravvenzioni	pag.	18

**TITOLO VI – PIANIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE**

Art.34	Disposizioni generali sul Piano cimiteriale	pag.	19
Art.35	Applicazioni del Piano cimiteriale	pag.	19

**TITOLO VII – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONE****CAPO I – AUTORIZZAZIONI**

Art.36	Autorizzazione alla inumazione e tumulazione	pag.	20
Art.37	Autorizzazione alla cremazione	pag.	20

**CAPO II – INUMAZIONI**

Art.38	Sepulture	pag.	21
Art.39	Caratteristiche del campo	pag.	21
Art.40	Caratteristiche delle fosse	pag.	22
Art.41	Cippi indicativi, fiori e piante	pag.	22
Art.42	Modalità di concessione	pag.	22

**CAPO III – TUMULAZIONI**

Art.43	Previsioni generali	pag.	23
Art.44	Tipo e durata delle concessioni	pag.	23
Art.45	Atto di concessione	pag.	23
Art.46	Modalità di concessione	pag.	23
Art.47	Rinuncia alla concessione	pag.	24
Art. 48	Prescrizioni	pag.	24
Art.49	Decorrenza	pag.	24

**CAPO IV – CAPPELLE ED EDICOLE FAMILIARI**

Art.50	Rilascio della concessione	pag.	25
Art.51	Presentazione dei progetti	pag.	25
Art.52	Aventi diritto alla sepoltura	pag.	25
Art.53	Manutenzione	pag.	26
Art.54	Subentri	pag.	26
Art.55	Revoca	pag.	26
Art.56	Decadenza	pag.	26

**CAPO V – OSSARIO, CINERARIO, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE**

Art.57	Ossario	pag.	27
Art.58	Cinerario	pag.	27
Art.59	Giardino delle rimembranze	pag.	27

**CAPO VI – CREMAZIONE**

Art.60	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	pag.	28
Art.61	Consegna ed affidamento delle ceneri	pag.	28

**TITOLO XII – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI**

Art.62	Procedure ordinarie	pag.	29
Art.63	Procedure straordinarie	pag.	29
Art.64	Operazioni vietate	pag.	29
Art.65	Ossa rinvenute	pag.	29

**TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI**

Art.66	Entrata in vigore del regolamento	pag.	30
--------	-----------------------------------	------	----

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla Polizia Mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli connessi alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le attività connesse alla cessazione di vite umane ed alla custodia delle salme. Il presente regolamento si riferisce all'attuale impianto cimiteriale comunale e disciplina e dispone che gli interventi di cui ai successivi articoli 14, 38, 57, e 58, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 29, 31 e 61 siano delegati, per competenza, al Settore Lavori Pubblici e manutenzioni e sottoposti per l'approvazione alla Giunta comunale.

#### **Art. 2** **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

**addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

**animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

**attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

**autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

**avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

**autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

**bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;

**cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

**cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

**cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

**ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

**cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

**cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

**cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

**colombaro o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

**contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

**crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

**decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;

**deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

**deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

**deposito temporaneo**: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

**dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

**esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

**estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

**estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

**estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

**estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

**esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

**esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

**esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

**feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

**fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

**gestore**: di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

**giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

**impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;

**inumazione**: sepoltura di feretro in terra;

**medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico

preliminare al decesso;

**obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

**operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro e dal comma 6 dell'art. 32 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.;

**ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

**ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa

**revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

**riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

**sala del commiato**: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

**salma**: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

**sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**spazi per il commiato**: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

**tanatoprassi**: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

**tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

**traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

**trasporto di cadavere**: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

**trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

**tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**urna cineraria**: contenitore di ceneri.

### **Art. 3 Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo avvalendosi dell'operato degli Uffici Comunali coinvolti nel procedimento e quindi in particolar modo dell'Ufficio demografico, di Polizia Locale e dei Lavori Pubblici e Manutenzioni, nonché attraverso i servizi che devono essere obbligatoriamente resi dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

**Art. 4**  
**Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'Ufficio lavori pubblici e manutenzioni sono messi a disposizione di quanti intendessero prenderne consultazione:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero - copia del presente regolamento;
- apposito registro riportante le inumazioni, tumulazioni, cremazioni, ed altre operazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
- mappa dei diversi campi compresi nell'area cimiteriale;
- calendario delle esumazioni ordinarie previste nell'anno solare di riferimento.

2. L'orario di apertura e chiusura del cimitero deve, in ogni caso, essere affisso su un cartello ben visibile posto nelle immediate adiacenze di ogni cancello o porta di ingresso al cimitero stesso.

## TITOLO II

### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

#### E ACCERTAMENTO DECESSI

**Art. 5**  
**Denuncia delle cause di morte**

1. Fermo restando quanto previsto dal legislatore in ordine alla obbligatorietà posta in capo ai famigliari circa la denuncia di morte di un proprio congiunto, da farsi all'Ufficiale di stato civile entro 24 ore dal decesso, i direttori di ospedale, di istituto sanitario e di collettività, sono tenuti al medesimo onere e nel rispetto del medesimo limite temporale, ogniqualvolta si verifichi il decesso di una persona da loro assistita e nel contempo devono indicare l'ora precisa della morte.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante o, in caso di sua assenza dal medico necroscopo, mentre, qualora la persona deceduta sia stata sottoposta ad autopsia, il rilievo circa le cause di morte è effettuata dal medico che ha eseguito detti accertamenti.

3. Nel caso di morte per malattia infettiva i medici competenti devono attenersi alle prescrizioni igienico sanitarie appositamente individuate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 7/20278 del 21 gennaio 2005.

4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

**Art. 6**  
**Accertamento di morte**

1. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio- assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

2. L'accertamento di morte, in ogni caso, e da qualunque medico sia condotto, deve essere redatto su apposito modulo approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 7/20278 del 21 gennaio 2005.

4. L'accertamento di morte è effettuato entro le 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

**Art. 7**  
**Morte in conseguenza di reato**

1. Il Sindaco, nel caso in cui rilevasse dalla scheda di morte, elementi portanti a ritenere che il decesso sia riconducibile ad un fatto criminoso, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 8**  
**Rinvenimento di cadaveri o resti umani**

1. Nel caso di rinvenimento di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio le quali provvedono di conseguenza.

2. Al completamento delle indagini, gli organi accertatori riferiscono compiutamente all'Ufficiale di Stato Civile affinché questi possa provvedere al rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

## TITOLO III

### PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

**Art. 9**  
**Periodo ordinario di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n. 644, e sm.i.

**Art. 10*****Periodo di osservazione cautelativo***

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non ne abbia accertato la morte mediante il ricorso a particolari strumentazioni mediche.

**Art. 11*****Periodo di osservazione ridotto***

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva -diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore.

**Art. 12*****Posizione del corpo in osservazione***

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza adotta le misure cautelative necessarie.

**Art. 13*****Deposito di osservazione***

1. Il Comune utilizza l'obitorio collocato presso l'Ospedale di Circolo di Varese al fine di ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale sanitario preposto.

3. L' obitorio di cui al comma 1 è destinato, altresì, all'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall' Azienda Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 e s.m.i..

**Art. 14*****Camera mortuaria***

1. Presso il Cimitero Comunale è presente un locale idoneo destinato alla eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

2. L'ammissione alla camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco.
3. Nella camera mortuaria è vietata la presenza di persone non addette al servizio e la introduzione di qualsiasi ornamento floreale o funebre non funzionale alla successiva sepoltura.

**Art. 15**  
**Sale per il commiato**

1. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere custodite per brevi periodi ed esposte, durante il periodo di osservazione, presso strutture denominate "sale per il commiato", gestite da soggetti titolati a svolgere attività funebri che, nello specifico, siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Il Comune, prima del rilascio di detta autorizzazione deve verificare che la sala sia in possesso delle medesime caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria e, durante il periodo di osservazione deve assicurare la sorveglianza, anche tramite appositi macchinari, atta a rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma.

3. Le sale per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, sanitarie pubbliche o private, socio sanitarie o socio assistenziali e devono essere dotate di un locale di osservazione delle salme, di una camera ardente, di una sala per onoranze funebri al feretro, di servizi igienici distinti per i dolenti e per il personale, di un locale di preparazione per il personale e di un deposito per il materiale.

4. Il Comune opera adeguati controlli circa la corretta gestione ed il regolare funzionamento delle sale per il commiato presenti sul proprio territorio, agendo di concerto con l'ASL competente per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari.

5. Il gestore della sala per il commiato deve trasmettere al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

**Art. 16**  
**Cadaveri a disposizione della scienza**

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 1592/1933 e s.m.i., nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

## TITOLO IV

### ATTIVITA' FUNEBRE E TRASPORTO DEI CADAVERI

#### **Art. 17** **Attività Funebre**

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione del Comune, che forniscano un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

3. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

5. Si fa presente, in generale, che le funzioni attribuite all'A.S.L. potrebbero essere delegate anche ad altro personale rispetto a quello del Dipartimento di Prevenzione o dei Distretti, che opererà comunque sulla base delle direttive impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

#### **Art. 18** **Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative**

1. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al precedente articolo, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni dell'art. 37 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.;
- c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni dell'art. 37 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.;
- d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei

requisiti formativi di cui al comma 6 e dell'art. 32 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.;

e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e dell'art. 32 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.; e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.

3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal precedente punto lett. d) per il direttore tecnico.

6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

7. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

a) condanna definitiva per il reato di cui all' articolo 513 bis del codice penale

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni.

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

9. L'autorizzazione per l'attività funebre è valida per tutto il territorio regionale.

10. L'autorizzazione per l'attività funebre è sospesa per un periodo non superiore a mesi 3 nel caso vengano accertate nei confronti del titolare due violazioni nel corso dell'ultimo biennio della normativa posta a tutela della concorrenza e del dolente, della salute e dell'igiene pubblica e sulle modalità di trasporto funebre, accertate dagli Uffici addetti al controllo. La stessa è sospesa nel caso in cui venga accertata la non idoneità delle attrezzature utilizzate per l'attività fino a quando il titolare non dimostri di averne rimosso le cause.

11. L'autorizzazione è revocata in tutti i casi in cui venga accertata la perdita o la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 32 del R.R n. 6/2004 e s.m.i..

### **Art. 19** **Trasporto funebre**

1. Il servizio di trasporto delle salme viene effettuato in regime di libera concorrenza, da una delle imprese di cui all'art. 20, liberamente scelta dai famigliari del defunto.

2. L'Amministrazione Comunale adotta annualmente apposito provvedimento, al quale le imprese sono tenute a conformarsi, destinato a stabilire la misura massima della tariffa richiedibile per il trasporto.

3. E' invece, a totale carico del Comune, il trasporto funebre inerente le salme di persone in stato di indigenza accertata dall'ufficio Servizi Sociali del Comune e quello relativo ad esumazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria.

4. Il trasporto deve, comunque, essere sempre effettuato in modo tale da garantire il

massimo decoro del servizio.

5. L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, in modo tale da poter compiutamente riferirne al Sindaco ed adeguatamente proporre i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità di svolgimento.

#### **Art. 20**

##### ***Modalità dei trasporti e percorso***

1. I criteri generali in ordine alla fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, nonché gli orari dei funerali sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. L'attività di trasporto, di regola, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio ed il suo trasferimento verso la chiesa od il luogo dove si svolgono le esequie civili, la sosta necessaria a consentire lo svolgimento del rito religioso o civile ed infine il proseguimento verso il cimitero.

3. Durante il percorso come sopra descritto, nessuna diversa sosta può essere effettuata, Qualsiasi variante o modifica alla cerimonia ritualmente considerata nei termini sopra esposti richiede la preventiva autorizzazione da parte del Sindaco.

4. E' consentita la formazione di un corteo pedonale spontaneo che segue il carro recante il feretro dal luogo ove è stata officiata la cerimonia sino al cimitero. In ogni caso, il corteo è tenuto a seguire il percorso stradale più breve.

5. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualsiasi modo, anche con schiamazzi il passaggio di un corteo funebre.

6. In tutti i casi in cui è facile prevedere la presenza, al corteo funebre, di un numero particolarmente elevato di persone, il responsabile dell'Impresa incaricata del servizio funebre è tenuto ad informarne il Comandante della Polizia Locale almeno 24 ore prima dell'ora in cui è prevista la cerimonia funebre. Quest'ultimo dovrà adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici atti a favorirne lo svolgimento senza compromettere la circolazione ed il traffico stradale. Il titolare dell'impresa è tenuto a rispettare tutte le indicazioni fornire dal Comandante della P.L. ed a impartire le relative direttive al personale addetto al trasporto funebre.

7. Nel caso in cui la salma non sia nella casa abitata in vita ma si trovi presso un ospedale, un istituto o altro luogo, il Sindaco, su formale richiesta da parte dei famigliari o di chi con il defunto abbia di fatto convissuto può autorizzare, con specifico provvedimento, il trasferimento del feretro presso l'abitazione, non prima di due ore prima dell'orario di inizio del funerale, in modo che questo prenda avvio dalla porta di casa.

#### **Art. 21**

##### ***Trasporto di salme***

1. Il trasporto di un cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non pregiudicare eventuali manifestazioni di vita, con appositi mezzi aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 23 e con l'adozione di precauzioni tali da schermare totalmente la vista dall'esterno.

2. Analogamente, le modalità sopra descritte devono essere utilizzate per i trasferimenti di salme a scopo di autopsie, nonché quando vengano condotti al cimitero nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere.

3. Tutti i trasporti descritti nei punti sopra esposti devono essere eseguiti in stretta forma privata e senza alcun corteo.

#### **Art. 22**

##### ***Morti per malattie infettive o portatrici di radioattività***

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Dirigente dell'Azienda Sanitaria competente deve prescrivere le norme da rispettare per il trasporto del cadavere e per lo svolgimento delle onoranze funebri.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 23**

#### ***Caratteristiche dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse***

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri. Le stesse devono essere mantenute in perfette condizioni igienico - sanitarie e sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e sanificazione.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'auto funebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su auto funebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

### **Art. 24**

#### ***Trasporti per e da altri Comuni***

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato, su domanda dei famigliari o di chi abbia di fatto convissuto con il defunto o dal Direttore tecnico dell'Impresa che svolgerà il servizio, dall'Ufficiale di stato Civile che ne dà comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni nei quali fosse prevista una sosta per onoranze funebri.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione od alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale di Stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

3. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione che deve essere consegnato al custode del cimitero di destinazione.

4. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

5. Le salme provenienti da altri comuni devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove deve essere accertata la regolarità dei documenti di trasporto e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. L'Ufficiale di Stato Civile, tuttavia, su richiesta dei famigliari o di chi abbia di fatto convissuto con il defunto, può consentire l'eventuale sosta in chiesa o in sale per il commiato per consentire la celebrazione del rito e quindi permettere la prosecuzione verso il cimitero di Induno Olona o di un altro

comune.

6. Nel caso in cui il trasporto riguardi ceneri, ossa umane o resti umani assimilabili devono essere adoperate precauzioni igieniche particolari.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI SUL CIMITERO COMUNALE E**

#### **SUI SERVIZI CIMITERIALI**

##### ***Art. 25***

##### ***Ubicazione del cimitero***

1. Il Comune di Induno Olona dispone di un unico cimitero ubicato in Via Maciachini, aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso .

2. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri destinati ad un singolo defunto o anche alla collettività dei defunti.

##### ***Art. 26***

##### ***Mansioni del custode***

1. La struttura è custodita da un dipendente Comunale, organicamente inserito nella dotazione del Settore tecnico, il quale ha il compito di assolvere agli specifici compiti imposti dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento.

2. Egli è altresì tenuto a:

- a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo gli orari stabiliti
- b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché i visitatori mantengano un comportamento corretto
- c) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
- d) evitare che si verifichino situazioni potenzialmente pericolose a persone o cose
- e) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, e di ogni altro elemento per la inumazione o tumulazione
- g) curare la regolare ed ordinata tenuta del registro di seppellimento, controllando che questa operazione avvenga dietro consegna di analogo permesso
- h) impedire l'esecuzione di lavori che non siano autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- i) ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo di sepoltura accertandosi della loro esatta destinazione
- j) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni)
- k) consegnare immediatamente all' ufficio di Polizia Locale gli oggetti e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

3. In particolari situazioni caratterizzate da una carenza dell'organico o, nell'ottica generalizzata di una migliore organizzazione del servizio è possibile che il servizio di custodia possa essere affidato, tramite apposita convenzione, alla locale Azienda Speciale A.S.Far.M, affinché questa lo eserciti attraverso proprio dipendente.

4. Nel caso sopra indicato, A.S.Far.M. si renderà responsabile nei confronti del Comune della puntuale e regolare osservanza delle prescrizioni imposte al custode dal presente regolamento.

**Art. 27**  
**Ricevimento di cadaveri e resti**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione e purché accompagnati dalla necessaria autorizzazione alla sepoltura prevista dalla vigente normativa:

- a) I cadaveri delle persone residenti in vita in Induno Olona;
- b) i cadaveri delle persone morte in Induno Olona, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone nate ad Induno Olona, e che tuttavia, abbiano avuto nel corso della loro vita almeno 10 anni di residenza in questo Comune;
- d) i cadaveri delle persone non nate ad Induno Olona e che, tuttavia, abbiano avuto nel corso della loro vita almeno 20 anni di residenza in questo Comune;
- e) i cadaveri delle persone che hanno dovuto mutare residenza per motivi di salute e/o di assistenza;
- f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento così come definiti dall'attuale assetto legislativo;
- h) i resti mortali delle persone sopra elencate.

**Art. 28**  
**Ordine e manutenzione**

1. Il Sindaco assicura, attraverso il settore tecnico la puntuale manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero.

2. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**Art. 29**  
**Conservazione del registro**

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di cui al precedente art. 8; inoltre, detiene presso di sé un apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare sul quale deve riportare giornalmente i seguenti dati:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art.8, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, i dati alfanumerici relativi al punto di sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri devono essere presentati, all'Ufficio demografico ad ogni richiesta formulata dall'Ufficiale di Stato Civile, o comunque, con cadenza bimestrale.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, mentre l'altro permane presso il custode.

**Art. 30**  
**Apertura e chiusura**

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, che sono affissi all'ingresso del cimitero.

2. Dopo la chiusura non è consentito ad alcuno entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Deroghe particolari possono essere concesse, esclusivamente dal Sindaco, con atto formale, qualora vi fosse necessità di accogliere il trasporto di un cadavere proveniente dall'estero o da un altro Comune.

**Art. 31**  
**Prescrizioni e divieti**

1. All'interno del Cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati dalle imprese per lavori di manutenzione o di quelli appartenenti ad organi di vigilanza sanitaria e di polizia nell'esercizio delle loro funzioni previa autorizzazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni.

2. E' altresì, vietato, eseguire lavori di costruzione o sistemazione delle tombe nei giorni festivi, a meno che ricorrano circostanze eccezionali sulla base delle quali il Sindaco potrà concedere apposita autorizzazione.

3. É assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a guinzaglio.

**Art. 32**  
**Norme per i visitatori**

1. All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto. Ad essi è vietato:

- a) fumare, tenere un comportamento chiacchieroso o indecoroso;
- b) vestirsi in modo evidentemente contrastante con il carattere del luogo;
- c) ubriacarsi o alterarsi a mezzo di sostanze tossiche o psicotrope;
- d) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- e) asportare materiali ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti e corone nonché attrezzature, apparecchiature e materiali comunali, inclusi quelli destinati al pubblico;
- f) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle ed alle lapidi;
- g) rimuovere dalle altrui tombe fiori, ornamenti o piante;
- h) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- i) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

**Art. 33**  
**Contravvenzioni**

1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti imposti nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali ove previsto dalla normativa.

## TITOLO VI

### PIANIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE

#### **Art. 34**

#### ***Disposizioni generali sul Piano cimiteriale***

1. Il Comune adotta, conformemente alle previsioni contenute nel R.R. n. 6/2004 e s.m.i. un apposito piano regolatore cimiteriale in modo tale da corrispondere alle esigenze di sepoltura prevedibili per il ventennio successivo.

2. Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della predisposizione di questo strumento tecnico sono dettagliatamente indicati nell'art. 6 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. e, pertanto è ad essi che si deve fare debito riferimento.

3. In ogni caso, il Piano Regolatore Cimiteriale, dovrà prevedere la individuazione di apposite aree o spazi riservati a:

- a) campi per la inumazione comune;
- b) campi per la edificazione di sepolture private a tumulazione individuale;
- c) tumulazioni individuali ( loculi );
- d) tumulazioni a posti plurimi;
- e) cellette ossario e nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) area destinata alla dispersione delle ceneri denominata "giardino delle Rimembranze".

#### **Art. 35**

#### ***Applicazioni del Piano cimiteriale***

1. La predisposizione del Piano deve essere tale da comprendere anche le possibili previsioni in ordine alle edificazione di nuove strutture cimiteriali o ampliamenti di quella esistente.

2. Il Comune è tenuto, con frequenza decennale ad aggiornare e revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

3. Nelle more dell'adozione del Piano, la Giunta Comunale provvede all'adozione dei necessari provvedimenti atti a consentire l'ordinaria gestione e manutenzione dell'Area Cimiteriale.

## TITOLO VII

### INUMAZIONI, TUMULAZIONI e CREMAZIONE

#### CAPO I

#### AUTORIZZAZIONI

##### **Art. 36**

##### ***Autorizzazione alla inumazione e tumulazione***

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile e dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni per le parti di rispettiva competenza secondo la normativa nazionale vigente.

2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

3. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

4. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

5. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

7. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

##### **Art. 37**

##### ***Autorizzazione alla cremazione***

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i. previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dalla Legge 130/2001 e s.m.i. , è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del Decreto legislativo 230/1995 e s.m.i. . Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

## **CAPO II**

### **INUMAZIONI**

#### ***Art 38 Sepolture***

1. Sono considerate inumazioni le sepolture nella terra, secondo quanto previsto dagli art.68-69-70-71-72-73-74 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i.

#### ***Art 39 Caratteristiche del campo***

1. Il Cimitero dispone di un campo, destinato esclusivamente alle sepolture per inumazione.

2. Le singole aree destinate alle sepolture ordinarie sono tutte dello stesso tipo e dimensione. Esse sono divise in riquadri e gli uffici comunali dispongono in ordine alla assegnazione delle fosse cominciando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità.

3. Ogni singola fossa è contrassegnata da una lettera seguita da un numero.

4. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente in tutti i casi nei quali i familiari di un defunto non richiedano formalmente una diversa sepoltura privata a pagamento.

5. La durata è fissata in 10 anni non prorogabili in alcun modo fatte salve e impregiudicate le disposizioni igienico – sanitarie in caso di esumazione. E' possibile, tuttavia, che la concessione possa essere revocata dal Sindaco, qualora emergano esigenze di pubblico interesse che non consentano altra soluzione o qualora venga stabilita una nuova e diversa sistemazione del campo.

6. A fronte della revoca della concessione il Sindaco provvederà all'assegnazione di un'altra fossa per la inumazione.

**Art. 40**  
**Caratteristiche delle fosse**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa tra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

3. Una volta deposto il feretro, la fossa viene colmata in modo tale che la terra scavata in superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

**Art. 41**  
**Cippi indicativi, fiori e piante**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone, e coltivare piccole aiuole a condizione che le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine.

2. Le fosse destinate alla inumazione delle salme sono contraddistinte da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

3. Sul cippo deve essere applicata una targhetta recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Sulle fosse è consentito il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, granito, pietra o marmo.

5. Sono consentiti altresì i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lumini. E' sempre ammessa la deposizione di fiori o aiuole a condizione che le radici e i rami non invadano le tombe vicine.

6. I vialetti realizzati tra le fosse non possono, a loro volta invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e sono provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

**Art. 42**  
**Modalità di concessione**

1. La durata della concessione per inumazione è fissata in 10 anni non prorogabili in alcun modo. E' possibile, tuttavia, che la concessione possa essere revocata dal Sindaco, qualora emergano esigenze di pubblico interesse che non consentano altra soluzione o qualora venga stabilita una nuova e diversa sistemazione del campo. In questo caso, a fronte della revoca della concessione il Sindaco provvederà all'assegnazione di un'altra fossa per la inumazione.

2. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente in tutti i casi nei quali i famigliari di un defunto non richiedano formalmente una diversa sepoltura privata a pagamento.

## **CAPO III**

### **TUMULAZIONI**

#### **Art. 43**

##### ***Previsioni generali***

1. Per la tumulazione si segue quanto previsto dagli artt.76 e 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..

#### **Art. 44**

##### ***Tipo e durata delle concessioni***

1. Le concessioni per le sepolture a tumulazione avvengono secondo diverse modalità di seguito indicate:

- a) aree destinate ad ospitare cappelle ed edicole famigliari per 99 anni;
- b) posti interrati destinati ad accogliere tombe individuali in muratura per 40 anni;
- c) colombari o loculi individuali per 40 anni;
- d) nicchie comprese nell'ossario destinate ad accogliere i resti mortali per 40 anni;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato per 40 anni:

#### **Art. 45**

##### ***Atto di concessione***

1. La concessione di sepolture a tumulazione avviene attraverso apposita scrittura privata da stipularsi tra il funzionario responsabile del settore comunale competente ed il concessionario e può essere destinata solo ai cadaveri o ai resti delle persone dettagliatamente indicate al precedente art. 27.

2. Il concessionario, prima di procedere alla stipulazione dell'atto deve versare l'intero importo della concessione, comprensivo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione.

3. L'importo della concessione viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale attraverso apposito atto deliberativo.

#### **Art. 46**

##### ***Modalità di concessione***

1. I colombari o loculi e le tombe individuali vengono concessi dall'Amministrazione Comunale, seguendo la progressione numerica quale risultante dal tabulato aggiornato al momento della richiesta, escludendo quindi, qualsiasi possibilità di scelta da parte del concessionario.

2. Le sepolture a tumulazione vengono concesse unicamente in occasione della denuncia di morte del destinatario del posto. E' esclusa, pertanto, qualsiasi forma di prenotazione di posti o di preventivo acquisto di uno spazio.

3. Uniche eccezioni ammesse al disposto di cui al precedente comma 2 riguardano la concessione di un secondo colombaro posto immediatamente a lato di quello destinato ad ospitare la salma e la sovrapposizione concessa nelle tombe individuali in muratura.

4. La concessione del secondo colombaro e la sovrapposizione sono ammesse di diritto per il coniuge superstite, nonché per gli ascendenti e discendenti di 1° grado e per i fratelli e le sorelle, a condizione che siano rispettati i requisiti al precedente art. 27.

5. E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, previo pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o del successore .

**Art. 47**  
**Rinuncia alla concessione**

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura per trasferimento della salma o dei resti mortali in un altro Comune o altra sistemazione all'interno dello stesso cimitero , il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

2. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del concessionario

**Art. 48**  
**Prescrizioni**

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritto l'utilizzo di una duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra esterna di legno.

2. Le lastre dei colombari possono essere conformate in maniera tale da consentire l'applicazione di ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori o lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento.

3. Sono ammessi i ritratti a smalto e porcellana.

**Art. 49**  
**Decorrenza**

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data riportata nell'atto di stipulazione della concessione.

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

3. In caso contrario i concessionari od i loro successori aventi diritto, dovranno provvedere ad altra sistemazione dei resti mortali che in difetto saranno collocati, senza bisogno di preavviso, in ossario comune.

## CAPO IV

### CAPPELLE ED EDICOLE FAMILIARI

#### **Art. 50**

##### ***Rilascio della concessione***

1. E' possibile la edificazione di cappelle sulle aree cimiteriali disponibili all'uopo individuate.

2. All'atto della presentazione della istanza per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole e monumenti destinati a sepolture di famiglia, il richiedente è tenuto a versare l'intero importo previsto dalla tariffa vigente.

3. La concessione viene rilasciata attraverso atto redatto e sottoscritto dalle parti dopo che sia stato verificato l'effettivo pagamento dell'importo dovuto.

4. Essa è a tempo determinato per un massimo di anni 99 salvo rinnovo.

#### **Art. 51**

##### ***Presentazione dei progetti***

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere presentati in Comune, entro sei mesi dalla data di concessione dell'area.

2. La relativa domanda deve essere redatta su carta legale e sottoscritta dal concessionario. Il progetto di cui sopra ad essa allegato deve essere tale da fornire una dettagliata descrizione dell'opera da eseguire

3. Rimane salva la facoltà del Comune di richiedere al concessionario qualsiasi ulteriore notizia sia ritenuta necessaria al fine di verificare la validità del progetto

4. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune avviene in conformità al corretto andamento del procedimento amministrativo e ai sensi della vigente disciplina legislativa in materia.

5. Nell'atto di approvazione del progetto il Comune indica il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

6. Una volta intervenuta l'approvazione da parte del Comune, nessuna modifica può essere apportata al progetto nello stato in cui ritrova a meno che non venga presentata nuova richiesta afferente le modifiche introdotte.

7. Il concessionario è tenuto ad eseguire e completare le opere descritte nel progetto entro 18 mesi dalla data di rilascio della concessione.

8. La scadenza sopra indicata può essere prorogata, a fronte di richiesta motivata per massimo altri 6 mesi.

#### **Art. 52**

##### ***Aventi diritto alla sepoltura***

1. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado siano, ai fratelli ed alle sorelle, al coniuge, ai generi ed alle nuore, nonché a coloro che risultassero anagraficamente conviventi con il concessionario all'atto della morte.

2. Il diritto di uso delle sepolture private può anche essere rilasciato a persone giuridiche che ne vogliano disporre in favore di soggetti indicati nell'atto di concessione. L'indicazione può essere anche generica, purché legata ad una qualifica che crea un rapporto di collegamento con la persona giuridica.

3. Sia in un caso che nell'altro il diritto si esercita fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

4. E' vietata la concessione di area per sepoltura privata a favore di persone fisiche o giuridiche intenzionate a ricavarne lucro o speculazione di qualsiasi genere. L'atto eventualmente stipulato è da considerarsi nullo.

5. Nelle cappelle di famiglia possono essere deposte le salme, i resti o le ceneri di persone altrove sepolte e che, a norma del presente regolamento abbiano acquisito tale diritto.

### **Art. 53** **Manutenzione**

1. I concessionari di cappelle di famiglia o i loro aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che il Comune ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, igiene o decoro.

### **Art. 54** **Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario, i famigliari aventi diritto così come individuati ai sensi del precedente art. 46, oltre a darne debita comunicazione agli uffici comunali, possono richiedere, contestualmente, la variazione per aggiornamento della intestazione della concessione.

2. Qualora siano trascorsi tre anni, dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque avvenuta, per altri modi, del decesso del concessionario e nessun avente diritto abbia provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune provvede, formalmente, alla presa d'atto della decadenza.

3. L'estinzione della famiglia giunge qualora non vi siano più persone che, ai sensi dell'art. 46, abbiano acquisito titolo per divenire concessionari o, non sia pervenuto, in alcun modo, al Comune, notizia circa lasciti o disposizioni a favore di altri soggetti anche giuridici per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, una volta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede ad emanare formale dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 55** **Revoca**

1. Nel caso in cui il Comune si trovi nella necessità modificare, ampliare o ristrutturare l'area cimiteriale o vi sia un preminente interesse pubblico che lo richieda, è possibile procedere, da parte del Sindaco, alla revoca della concessione rilasciata.

2. Agli aventi diritto, per il tempo residuale della concessione, è attribuita dal Comune che si assume l'onere di ogni spesa necessaria per il trasporto delle spoglie mortali da un luogo all'altro, un'equivalente sepoltura.

3. La revoca deve indicare il giorno fissato per la traslazione e deve essere notificata nei modi previsti dal codice civile, al concessionario o agli aventi diritto, almeno 30 giorni prima che sia effettuata ogni operazione di traslazione.

### **Art. 56** **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la cappella non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 47, non si sia provveduto alla

edificazione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

g) nel caso di famiglia estinta, così come previsto dall'art. 51.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio.

4. In tutti i casi indicati, il provvedimento formale di decadenza deve essere notificato nei termini e modi previsti dal codice civile al concessionario o agli aventi diritto.

5. A notifica regolarmente avvenuta della decadenza della concessione, il Comune disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda della situazione rilevata acquisendo nella piena disponibilità materiali e manufatti.

## **CAPO V**

### **OSSARIO, CINERARIO, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE**

#### **Art. 57** **Ossario**

1. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

2. Le nicchie dell'ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e riportanti una targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

#### **Art. 58** **Cinerario**

1. Presso il Cimitero Comunale è altresì ubicato il cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà, da parte del defunto o degli eredi legittimati a farlo secondo le vigenti previsioni normative, di scegliere tale forma di dispersione della salma.

#### **Art. 59** **Giardino delle rimembranze**

1. Il Piano cimiteriale di cui al precedente art. 34 prevede la individuazione all'interno del cimitero comunale di un'area denominata giardino delle rimembranze ove possano essere disperse le ceneri dei defunti.

2. In assenza del Piano e nelle more della sua predisposizione, all'individuazione dell'area può provvedere la Giunta Comunale con apposita deliberazione.

## **CAPO VI**

### **CREMAZIONE**

#### **Art. 60** ***Autorizzazione alla dispersione delle ceneri***

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1 lettera b n.1 e 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 130/2001 e s.m.i., dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e s.m.i., secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge stessa.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

#### **Art. 61** ***Consegna ed affidamento delle ceneri***

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

## **TITOLO XII**

### **ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 62**

##### ***Procedure ordinarie***

1. Le esumazioni ordinarie sono effettuate trascorsi dieci anni dalla inumazione comune o, in caso di inumazione privata, alla scadenza della concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie si estinguono allo scadere del periodo di concessione.
3. Entrambe devono avvenire alla presenza del custode del cimitero.
4. Esse sono disposte dall'Ufficiale di Stato Civile secondo un calendario che, in ogni caso, preveda lo svolgimento delle operazioni nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
5. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità alla cittadinanza, mediante pubblica affissione di un avviso all' Albo Pretorio e sui cancelli di accesso al Cimitero per almeno 60 giorni precedenti.
6. Almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esumazione od estumulazione ordinaria, l'ufficiale di Stato Civile invia ai parenti del defunto, qualora siano reperibili, una comunicazione circa le modalità di svolgimento delle operazioni
7. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo per il periodo di preavviso che viene elevato a 180 giorno, si applicano anche ai casi di disdoro delle sepolture private rilevate dall'Ufficio competente da sottoporre a smantellamento ed esumazione.

#### **Art. 63**

##### ***Procedure straordinarie***

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono, qualunque sia il decorso dal momento del seppellimento, qualora vi sia la necessità di trasferire una salma o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per esigenze connesse alla giustizia.
2. Dette operazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile sanitario o suo delegato dell'Azienda sanitaria competente e del custode del Cimitero.
3. Salvo che vi sia una disposizione dell'Autorità Giudiziaria od una dichiarazione del Responsabile sanitario dell'ASL che escluda qualsiasi pregiudizio per la pubblica salute, non possono essere mai eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie qualora il cadavere sia portatore di radioattività.

#### **Art. 64**

##### ***Operazioni vietate***

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa nella quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

#### **Art. 65**

##### ***Ossa rinvenute***

1. Le ossa rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che vi sia una esplicita richiesta da parte dei famigliari del defunto così come individuati dal codice civile o, nel caso del concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi eredi del defunto di raccoglierle in una apposita cassetta.

## **TITOLO XIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 66** ***Entrata in vigore del regolamento***

1. A sopravvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento, lo stesso sarà nuovamente pubblicato per otto giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore solo dopo tale periodo, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del vigente Statuto comunale.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi precedente disposizione comunale in materia

3. Copia di esso, o un suo estratto, sarà a disposizione del pubblico presso i locali ad uso del custode del cimitero.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., ed in genere alla normativa nazionale e regionale in vigore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/04/2009 atti n.16 e pubblicato, per 15 gg. consecutivi, dal 21/04/2009.

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis

---

La deliberazione C.C. n. 16 del 15/04/2009 è divenuta esecutiva il 01/05/2009

per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis

---

Il presente Regolamento è stato ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dal 05/05/2009.

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis

---

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 13/05/2009.

Induno Olona, 18/05/2009

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott. Diego Barberis